

VERBALE DI ACCORDO PER L'INTRODUZIONE DI MODIFICHE ALLO  
STATUTO DEL FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE  
BANK S.P.A. ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE COVIP 17.01.2008

In Milano, in data 3 aprile 2008

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito “la Banca”) rappresentata dai Sigg. P. P. Cellerino,  
F. Zambruno e F. Ponti

e

Le Delegazioni Sindacali

DIRCREDITO-FD, composta dai Sigg. C. Zappatori, M. Boltri, P. Amatucci e C.  
Piantanida

FABI, composta dai Sigg. V. Canevari, M. Belfiore, T. Torrisi Bertelli e S. Caldara

FALCRI, composta dai Sigg. D. Caporale, A. Serra, F. Fetonti, G. Vitti e A. Belfiore

FIBA-CISL, composta dai Sigg. . M. Gemelli, A. De Ciechi e M. Piana

FISAC-CGIL, composta dai Sigg. A. Pozzi, M. Bordini, L. Santosuosso, R. Salzano e A.  
Galante

UILCA, composta dai Sigg. L. Peveri, R. Morra, R. De Giovanni, C. Carfora ed E.  
Cereghetti

facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di  
lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui  
all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.5.12.2005, n. 252;

premessi che:

- a) fra le Delegazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL,  
FISAC/CGIL e UILCA e la Banca, in data 21 giugno 2007 è stato sottoscritto  
l'ACCORDO SINDACALE AZIENDALE IN MATERIA DI PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE PER LA DEFINIZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICHE  
STATUTARIE DI ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 5  
DICEMBRE 2005 N. 252 (di seguito “l'accordo 21.6.2007”) dandosi le parti atto  
che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.

252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. (di seguito il “Fondo Pensione”).

- b) Con tale accordo le parti hanno assunto il testo delle proposte di modifica allo Statuto del Fondo Pensione di cui all'allegato sub A all'accordo stesso (di seguito “lo Statuto”), poi sottoposto all'assemblea degli iscritti in data 8 ottobre 2007, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, ed entrato in vigore in data 23 ottobre 2007.
- c) Con lettera del 31 gennaio 2008 il Presidente del Fondo Pensione ha sottoposto alle parti della Fonte Istitutiva l'esame delle indicazioni contenute nella circolare COVIP 17 gennaio 2008 ad oggetto “adeguamento al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ulteriori precisazioni”, che il Consiglio del Fondo ha ritenuto non si pongano in termini tali da suscitare adeguamenti dello Statuto “necessari” ma solo “opportuni” e, per tale motivo, non ha ravvisato i presupposti per attivare le disposizioni degli artt. 37 e 21 dello Statuto.
- d) Nella predetta lettera, vengono evidenziate, in particolare, tra le indicazioni contenute nella circolare, quelle riguardanti le norme dello Statuto di cui gli artt. 12, comma 2 (relativamente al riconoscimento all'iscritto della possibilità di mantenere la propria posizione, anche senza contribuzione, in caso di perdita dei requisiti) e 18, comma 4 (limitazione a due deleghe per ogni membro dell'Assemblea dei delegati), sollecitando le stesse ad esaminare le predette indicazioni COVIP e ad assumere in relazione ad esse le opportune determinazioni.
- e) Le parti hanno ritenuto di procedere congiuntamente all'esame delle problematiche come sopra evidenziate, rilevando l'opportunità di formulare, in merito alle norme statutarie sopra richiamate, proposte di adeguamenti statutarî, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione per le relative delibere a norma dei richiamati artt. 37 e 21 dello Statuto;

**le parti convengono quanto segue:**

1. Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 12, comma 2 dello Statuto, le parti, condividono l'orientamento che il punto e) possa essere sostituito dal seguente:  
*“e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, nei soli casi in cui la perdita dei requisiti derivi da quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5, ovvero dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con una delle aziende aderenti con contestuale assunzione presso altra*

*società del Gruppo Deutsche Bank AG non aderente; qualora, invece, la perdita dei requisiti attenga alla qualità soggettiva prevista dal terzo alinea del comma 1 dello stesso art. 5, la predetta posizione individuale potrà essere mantenuta, anche in assenza di contribuzione, per un periodo massimo non superiore ad un anno.”*

2. Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 18, comma 4 dello Statuto, relativamente al numero di deleghe che possono essere conferite a ciascun Delegato, le parti condividono l’orientamento di modificare la norma come segue:
  4. ... omissis ..... *“Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.”*
3. La Banca si impegna a trasmettere senza indugio il presente Verbale al Presidente del Fondo Pensione affinché le proposte di modifiche statutarie di cui ai punti 1 e 2 che precedono siano sottoposte al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di competenza ai sensi degli artt. 37 e 21, comma 2, lett. i) dello Statuto.

Deutsche Bank S.p.A.

Le Delegazioni Sindacali

DIRCREDITO-FD

FABI

FALCRI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA